



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 887 DEL 24/11/2021

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini  
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO f.f.      prof.    Pierfranco Conte

DIRETTORE SANITARIO              dr.ssa Anna Maria Saieva

DIRETTORE AMMINISTRATIVO      dr. Francesco Favretti

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - I.R.C.C.S. E L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PIETRO SCALCERLE" CON SEDE A PADOVA PER TIROCINI FORMATIVI DEGLI STUDENTI NELL'AMBITO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO - PCTO.

**Note trasparenza:** *con il presente provvedimento si procede all'approvazione e sottoscrizione della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S. e l'Istituto di Istruzione Superiore "Pietro Scalcerle" con sede a Padova per tirocini formativi degli studenti nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - PCTO.*

Il Direttore della **UOC Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue

**PREMESSO che:**

- ✓ l'Istituto di Istruzione Superiore "Pietro Scalcerle", su impulso di un proprio allievo interessato allo svolgimento di un periodo formativo presso questo Istituto, con la nota registrata al protocollo generale con numero 21002 del 3 novembre 2021, ha richiesto la stipulazione della convenzione per permettere ai propri studenti di svolgere tirocini formativi nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
- ✓ l'articolo 1 comma 784 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019), ha da un lato modificato la denominazione dell'Alternanza Scuola Lavoro di cui al D.lgs n.77/2005 in Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) e dall'altro ha ridotto il monte orario complessivo per ciascun percorso ad un minimo di, rispettivamente, 150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno del ciclo di studi degli istituti tecnici e 90 ore per i licei;

**RITENUTO che:**

- ✓ sia opportuno procedere alla stipulazione della convenzione, provvedendo all'adeguamento della stessa al nuovo quadro normativo, al fine di accogliere un numero di allievi limitato alla disponibilità ed alla capacità ricettiva delle strutture di questo Istituto realizzando i summenzionati percorsi formativi;

**VISTO che:**

- ✓ dapprima il D.lgs. n. 77/2005 ha introdotto la possibilità di realizzare, sulla base di convenzioni con soggetti pubblici e privati disponibili all'attivazione, i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, mentre successivamente il D.lgs. 107 del 13 luglio 2015 -recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"-, ha reso obbligatoria tale modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione tecnica e professionale, la quale è tesa ad assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ✓ la legge 145/2018 ha mutato la denominazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento ed il monte orario a seconda

della tipologia di scuola secondaria di secondo grado, passando però da un'impostazione finalizzata ad integrare l'apprendimento in aula con l'esperienza lavorativa e l'avvicinamento al mondo del lavoro, ad un nuovo approccio basato su quelle competenze trasversali che permettono allo studente di raggiungere una maggiore consapevolezza sulle scelte inerenti il suo sviluppo personale, senza che ciò abbia comportato una sostanziale modifica del nucleo fondamentale di tale modello di apprendimento;

- ✓ la riforma operata dalla legge 145/2018 ha tenuto ferma la *ratio essendi* del percorso formativo relativo alla ex Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) oggi Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) che risiede in un'esperienza lavorativa che gli studenti dal 3° al 5° anno delle scuole secondarie di secondo grado maturano, alternando periodi di studio a periodi di lavoro. La finalità è quella di far loro acquisire competenze non solo teoriche, ma anche pratiche, mentre gli enti che accolgono gli studenti hanno l'opportunità di beneficiare della loro vivacità mentale e forza creativa;
- ✓ dapprima la legge di Bilancio per il 2021 (L n. 178 del 30 dicembre 2021) e successivamente il Piano Scuola 2021/2022, in costanza di un quadro epidemiologico relativo al COVID 19 in continua evoluzione, hanno affermato "la "necessità che le istituzioni scolastiche procedano a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionati, che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentono altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste";
- ✓ la convenzione che si intende approvare stabilisce altresì che i PCTO sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa e che per ciascun allievo ospitato da questo Istituto sarà predisposto un percorso formativo personalizzato coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi;
- ✓ la convenzione stabilisce altresì che l'attività svolta sulla base di specifici progetti formativi per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, non costituisce ad alcun titolo rapporto individuale di lavoro e, nei casi di PCTO espletati da minorenni, non fa acquisire all'allievo la qualifica di "lavoratore minore" ai sensi della legge 977 del 1967

**PRESO ATTO che:**

- ✓ la Regione del Veneto con DGR n. 876 del 4.6.2013 ha chiarito che i tirocini promossi da Istituti di istruzione secondaria, finalizzati a contribuire al consolidamento e all'integrazione

degli apprendimenti previsti dal percorso di studi che lo studente sta realizzando, sono da considerarsi “tirocini curriculari”;

- ✓ che i PCTO sono soggetti all’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii; essendo la figura dello studente tirocinante equiparato a quello del lavoratore in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, e, pertanto, il soggetto promotore assume l’obbligo di formare ed informare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008, mentre sul soggetto ospitante grava l’obbligo di individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- ✓ il testo di convenzione disciplina dettagliatamente la materia del trattamento dei dati personali, sia rispetto ai dati relativi a terzi eventualmente trattati dagli allievi in PCTO, i quali vengono designati dallo IOV quali soggetti autorizzati al trattamento, che quelli relativi agli studenti stessi trattati dallo IOV per la conclusione e l’esecuzione della convenzione;
- ✓ l’Ente Ospitante e l’Ente Promotore sono designati quali titolari autonomi del trattamento dei dati personali e pertanto sono responsabili dell’osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (Dlgs. n. 196/2003) ed europea (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali;

**DATO ATTO che:**

- ✓ l’Istituto di Istruzione Superiore “Pietro Scalcerle” assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso idonea compagnia assicurativa operante nel settore, in caso di sinistro il soggetto ospitante ha unicamente l’obbligo di comunicare quanto accaduto al soggetto promotore;

Si propone di approvare la stipulazione della presente convenzione con l’Istituto “Pietro Scalcerle” con sede a Padova, il cui testo è allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, con la precisazione che l’accesso dei tirocinanti alle strutture aziendali sarà subordinato alla verifica della disponibilità e della capacità ricettiva delle strutture stesse ad accogliere i tirocinanti proposti per ciascuno dei quali la Scuola è tenuta a presentare apposito progetto formativo personalizzato.

Tutto ciò premesso si propone di approvare e sottoscrivere la convenzione concordata con la scuola secondaria di secondo grado di Padova “Pietro Scalcerle” per la realizzazione di attività relativa ai

percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - PCTO dei propri allievi nelle modalità indicate nella convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** l'attestazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 288/2003 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3";

**VISTA** la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Direttore Scientifico f.f. per quanto di loro rispettiva competenza;

**IN BASE** ai poteri conferitigli con Decreti del Presidente della Regione Veneto n. 31 del 26 febbraio 2021;

## **DELIBERA**

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare e sottoscrivere, la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e l'Istituto di Istruzione Superiore "Pietro Scalcerle" con sede a Padova per l'attività di tirocinio nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento - PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione ed ha durata triennale e comunque fino al completamento di ciascun percorso formativo attivato entro il termine di scadenza, è fatta salva la facoltà di recedere per ciascuna delle Parti da comunicare all'altra con un preavviso di 3 mesi;
3. di dare atto che la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.;

4. di incaricare come ufficio competente la U.O.C. Affari Generali ed il Servizio Protezione e Prevenzione affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Direttore Generale  
dr.ssa Patrizia Benini

**CONVENZIONE PER I TIROCINI NELL'AMBITO DEI PERCORSI PER LE  
COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO**

**TRA**

Istituto di Istruzione Superiore "PIETRO SCALCERLE" con sede in Padova Via delle Cave, 174, cap. 35136 codice fiscale 80014580288 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico Avv. Giuseppe Sozzo, nato a Arnesano (LE) il 02/10/1964, codice fiscale SZZGPP64R02A425K;

**E**

Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.. con sede legale a Padova in via Gattamelata n. 64, Codice Fiscale/Partita IVA 04074560287 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Benini nata ad Arco (TN) il 10/06/1959 codice fiscale BNNPRZ59H50A372P

Premesso che:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art. 1 commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione" recato dal Piano Scuola 2021/2022 sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

**Si conviene quanto segue:**

**Art. 1**

L'Istituto Oncologico Veneto, qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture un numero limitato di studenti, a seconda della disponibilità e della capacità ricettiva delle strutture di destinazione dei tirocini, nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (di seguito indicati con la sigla PCTO) su proposta dell'Istituto di Istruzione Superiore "PIETRO SCALCERLE", di seguito indicato anche come "istituzione scolastica" o anche come "soggetto promotore".

## **Art. 2**

L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce ad alcun titolo rapporto di lavoro.

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente nelle attività dei PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

L'attività di formazione ed orientamento dei PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

## **Art. 3**

Il docente tutor interno (designato dall'Istituzione Scolastica) svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza dei PCTO rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza dei PCTO, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegi dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il tutor formativo esterno (indicato dalla struttura ospitante) svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza dei PCTO;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nei PCTO;
- c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza dei PCTO;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D.Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### **Art.4**

Durante lo svolgimento del percorso i beneficiari del PCTO sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, ivi compreso il codice di comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto reperibile sul sito istituzionale, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs.81/2008, art. 20.

## **Art. 5**

L'istituzione scolastica assicura i beneficiari dei PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, esclusivamente al soggetto promotore il quale, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta, lo comunica agli istituti assicurativi.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività dei PCTO;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

## **Art. 6**

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività dei PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e i tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione nel contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

## **Art. 7**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente l'Ente Ospitante e l'Ente Promotore. Le parti, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (Dlgs. n. 196/2003) ed europea (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali.

Ove necessario, l'Ente Ospitante, quale titolare del trattamento, designerà i tirocinanti quali persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679; i designati-incaricati al trattamento agiranno secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la sua responsabilità. I designati dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

Le Parti concordano nel ritenere che il personale del soggetto promotore tratterà i dati personali degli interessati esclusivamente presso le strutture e con strumenti dell'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS, Titolare del trattamento, che provvederà ad autorizzarlo al trattamento ed istruirlo ai sensi dell'art. 29 del GDPR e/o dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003. Resta inteso che nessun dato personale trattato in tale contesto sarà comunicato dal soggetto ospitante al soggetto promotore.

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione della presente convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione della Convenzione sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione della presente Convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti ai tirocinanti che opereranno presso il soggetto ospitante, quest'ultimo e il soggetto promotore convengono di essere ciascuno titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: il soggetto promotore mette a disposizione la propria informativa tramite consegna a mano, mentre lo IOV provvederà a rilasciare la propria informativa.

## **Art. 8**

La presente convenzione ha validità triennale a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione e si rinnova su richiesta dell'istituzione scolastica, previo accordo tra le Parti, e comunque con nuova deliberazione dell'ente ospitante, essa è valida per tutti i percorsi per le competenze trasversali e per

l'orientamento attivati all'interno dello stesso arco temporale fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di recedere dalla presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato, comunque da comunicarsi tramite PEC con 3 mesi di preavviso.

Per qualunque controversia dovesse insorgere sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione è competente l'Autorità Giudiziaria individuata ai sensi degli articoli 7 comma 5 e 133 comma 1 lett. 1) n. 2 del D.lgs. 104 del 2010.

La presente convenzione ai sensi dell'articolo 15 comma 2 bis della legge 241 del 1990 è sottoscritta digitalmente.

Istituto di Istruzione Superiore "PIETRO SCALCERLE"

Dirigente Scolastico

Avv. Giuseppe Sozzo

Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.

Direttore Generale

Dott.ssa Patrizia Benini